



**COMUNE DI CAMPARADA**  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

# **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE**

Approvato nel Consiglio Comunale del 27 luglio 2016



**COMUNE DI CAMPARADA**  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

## INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Soggetti legittimati alla richiesta d'uso dei locali
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Tipi di concessione
- Art. 5 - Modalità di concessione dei locali
- Art. 6 - Forme di concessione
- Art. 7 - Responsabilità e oneri per l'utilizzo dei locali
  
- Art. 8 - Modalità della richiesta
- Art. 9 - Diniego, sospensione e revoca
- Art. 10 - Uso della Sala Civica Consigliare "Adolfo Oliva"
  
- Art. 11 - Definizione di uso occasionale
- Art. 12 - Definizione di uso duraturo
  
- Art. 13 - Regolamenti integrativi
- Art. 14 - Consiglieri comunali
- Art. 15 - Entrata in vigore



# COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

## ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241, così come sostituito dall'art. 52 del D.Lgs n. 33/2013, disciplina la concessione in uso, da parte del Comune di Camparada (di seguito anche "concedente"), di locali e immobili di proprietà comunale a società, enti, organismi partecipativi, associazioni, partiti e movimenti politici, gruppi comunque denominati e singoli cittadini (di seguito anche "concessionario" o "concessionari") per attività d'interesse collettivo purché non a scopo di lucro.
2. Possono essere concessi in uso o gestione, secondo le norme del presente regolamento, i seguenti immobili o parte di essi:
  - Locali siti al primo piano dell'edificio comunale di Viale Brianza, 30;
  - Sale della vecchia Scuola elementare di Via G. Colombo, 1;
  - Sala Civica Consigliare "Adolfo Oliva" di Piazza Municipio, 1.
3. I locali potranno essere utilizzati sia separatamente che congiuntamente nell'ambito di un'unica manifestazione, alle condizioni prescritte dal presente regolamento.
4. In caso di richieste che prevedono il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.
5. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento le norme di esercizio per i locali di pubblico spettacolo di cui al T.U.L.P.S..

## ART. 2 – SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA D'USO DEI LOCALI

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 1 i seguenti soggetti:
  - a. Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale;
  - b. Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997;
  - c. Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266);
  - d. Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91);
  - e. Comitati di partecipazione;
  - f. Partiti e Movimenti politici;
  - g. Organizzazioni Sindacali;
  - h. Parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse;
  - i. Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private;
  - j. Gruppo volontari Protezione civile;
  - k. Privati;
  - l. Enti pubblici.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi di diritto all'accesso e all'uso dei locali se hanno residenza o sede nel Comune di Camparada.
3. Potranno essere ammessi i soggetti che non hanno residenza o sede nel Comune di Camparada previa valutazione, da parte della Giunta, della rilevanza collettiva dell'attività che si intende svolgere.
4. Romane salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario



## COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

interessato, senza che questi abbia nulla a che pretendere, salvo il rimborso della tariffa eventualmente stabilita per l'uso dei locali.

### ART. 3 – ESCLUSIONI

1. I locali non possono venire utilizzati per attività aventi il solo scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dall'Amministrazione Comunale di pubblico interesse e con attività sociali, aggregative, culturali, sportive e con applicazione delle tariffe previste.
2. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali.

### ART. 4 – TIPI DI CONCESSIONE

1. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione:

**A) concessione a titolo gratuito**, nei casi in cui:

- a. le iniziative siano direttamente organizzate dall'Amministrazione o da organismi che agiscano in collaborazione con essa o patrocinata dalla stessa.
- b. ogni altra manifestazione per la quale si ravvisino ragioni di pubblico interesse tali da motivare la concessione a titolo gratuito della struttura, da esplicitare nella delibera di Giunta di approvazione delle relative tariffe.

Ferma restando la competenza della Giunta in merito all'uso gratuito dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal Responsabile del Servizio, nelle modalità previste dall'art. 5 del regolamento.

**B) concessione a titolo oneroso**, in tutti i casi, ad esclusione di quelli riconducibili alle concessioni a titolo gratuito.

2. Le tariffe di concessione dei locali sono determinate dalla Giunta Comunale, che provvederà all'approvazione e ai successivi aggiornamenti delle stesse con proprio provvedimento, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, della durata dell'utilizzo e/o secondo il criterio della residenza/sede nel Comune di Camparada del soggetto richiedente;
3. L'importo dovuto dovrà essere versato secondo i termini e le modalità stabilite nella relativa deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe.

### ART. 5 – MODALITA' DI CONCESSIONE DEI LOCALI

1. I locali di cui all'art. 1 sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita domanda da redigersi attraverso specifici moduli in dotazione presso gli uffici del Comune e pubblicati sul sito internet del Comune di Camparada.
2. I locali possono essere concessi ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, secondo il calendario presentato e recepito nell'atto di concessione.
3. L'accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, con le modalità specificate nei successivi articoli.



# COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

4. Costituisce titolo per l'accesso e l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 l'autorizzazione appositamente rilasciata dal Comune su istanza del soggetto interessato. Tale provvedimento, rilasciato dal Responsabile del Servizio, deve fare espresso riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente.
5. Per la Sala Consiliare la concessione di cui al comma 4 viene rilasciata del Responsabile del Servizio, previo visto del Sindaco.
6. Presso l'Ufficio Protocollo del Comune è tenuto un apposito registro, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione dei locali, contenenti i dati del soggetto richiedente.

## ART. 6 – FORME DI CONCESSIONE

1. Gli spazi dei locali del presente regolamento possono essere concessi secondo le seguenti modalità:
  - Concessione per uso occasionale;
  - Concessione per uso duraturo.
2. La Sala Civica Consigliare "Adolfo Oliva" è - di norma - esclusa dall'uso duraturo.

## ART. 7 – RESPONSABILITA' E ONERI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune è sollevato dal concessionario da ogni responsabilità civile e penale per qualunque fatto o danno derivante a persone o cose, intendendo la concessione stessa rilasciata a rischio e pericolo del concessionario.
3. Durante l'utilizzo dei locali dovrà essere garantita in loco la presenza di almeno un responsabile nominato dal concessionario.
4. Il concessionario dovrà garantire di:
  - lasciare i locali, gli ambienti e le attrezzature utilizzati, terminato ciascun periodo di utilizzo, in buono stato di manutenzione, conservazione e pulizia, in modo che detti locali siano immediatamente fruibili;
  - segnalare tempestivamente all'Amministrazione, nella persona del suo funzionario responsabile o persona da questo incaricato, eventuali danni ai locali riscontrati prima dell'inizio delle attività o durante il loro svolgimento.
5. Non potranno essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali.
6. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il Responsabile del Servizio o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando su apposito registro le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi. Non vi è obbligo di presenza o di prestazioni di assistenza da parte del personale comunale.
7. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
8. È fatto divieto ai soggetti che utilizzano uno dei locali elencati all'art. 1, comma 2, depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione del Comune, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Amministrazione non assume alcuna



# COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.

9. Nel caso di utilizzo delle strutture per attività espositive, il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione a tutela delle opere o beni prodotti, salvo espressa dichiarazione del concessionario che le opere o beni esposti siano privi di significativo valore economico, fermo restando che il Comune è in ogni caso esonerato da ogni responsabilità. L'allestimento delle predette esposizioni e il ripristino dei locali è a totale carico del concessionario.
10. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.
11. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.

## ART. 8 – MODALITA' DELLA RICHIESTA

1. L'istanza per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 dovrà essere presentata per iscritto, indirizzata al Sindaco, su specifico modulo in dotazione presso gli uffici comunali e sul sito del Comune di Camparada nei termini indicati nel presente regolamento, e compilata da parte dell'utilizzatore o, nel caso di gruppi o Associazioni, da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile.
2. A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione indicando:
  - a. le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;
  - b. il periodo e gli orari di utilizzo;
  - b. la tariffa d'utilizzo stabilita da apposito provvedimento di Giunta Comunale sulla base del presente Regolamento.
3. Per l'utilizzo ad uso occasionale dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire al Comune almeno 7 giorni prima rispetto alla data della manifestazione.
4. A fronte delle istanze presentate, il Responsabile del servizio provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 3 giorni dalla data di protocollo della richiesta.
5. Con l'atto di autorizzazione all'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nell'autorizzazione suddetta.

## ART. 9 – DINIEGO, SOSPENSIONE E REVOCA

1. L'istanza viene rigettata nei casi previsti dall'art. 3, quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli arredi, o vi sia un'inderogabile esigenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Per ragioni di ordine pubblico, il Sindaco potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.
3. L'inadempienza alle norme del presente regolamento comporta, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali. In particolare, il Comune può revocare la concessione, senza che il concessionario nulla abbia da pretendere a nessun titolo, a seguito di almeno due richiami scritti, rimasti inevasi, per gravi inadempienze del



# COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

concessionario alle norme regolamentari o nell'utilizzo dei locali. Contro tali richiami il concessionario ha facoltà di controdedurre entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli stessi a mezzo lettera raccomandata. Il concessionario può recedere dalla concessione, previa comunicazione scritta dariceversi almeno 3 giorni prima della data fissata.

## ART. 10 – USO DELLA SALA CIVICA CONSIGLIARE “ADOLFO OLIVA”

1. La Sala Consigliare “Adolfo Oliva” è destinata prioritariamente alle attività degli organi istituzionali e degli Uffici dell'Ente ed è utilizzata per fini istituzionali derivanti dall'attività insita dell'Ente.
2. In casi particolari, in occasione di eventi, cerimonie o iniziative cui l'Amministrazione partecipa, la Sala Consigliare può essere utilizzata anche da Gruppi o Associazioni che collaborano con l'Amministrazione per l'organizzazione dell'iniziativa.
3. la Sala Consigliare può essere concessa anche a Enti, Gruppi o Associazioni che non operino in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, sentito il Sindaco.
4. Per l'utilizzo di cui al comma 3, il soggetto concessionario dovrà effettuare apposita domanda su modello in dotazione presso gli uffici comunali e sul sito internet del Comune di Camparada, con le modalità specificate all'art. 8 del presente Regolamento.
5. Per l'utilizzo della sala per la celebrazione di matrimoni civili, deve essere fatta apposita richiesta per iscritto indirizzata al Sindaco, tenuto conto delle tariffe in vigore.

## ART. 11 – DEFINIZIONE DI USO OCCASIONALE

1. E' da considerarsi utilizzo occasionale l'occupazione dei locali per un periodo, anche se continuativo, inferiore o uguale a 5 giorni.
2. Il concessionario, prima dell'utilizzo dei locali, è tenuto a versare, a titolo di deposito cauzionale, una somma quantificata al successivo comma 3. La restituzione della cauzione avverrà all'atto della riconsegna delle chiavi, che dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo all'utilizzo, previa verifica dello stato dei locali, dell'assenza di danni, del rispetto delle norme di comportamento e del rispetto degli orari di utilizzo. Il Comune ha insindacabile diritto di incameramento, parziale o totale, sul suddetto deposito per eventuali danni arrecati ai locali e o attrezzature o per gravi inadempienze contrattuali. L'incameramento della cauzione comporta il diniego per futuri utilizzi da parte del medesimo richiedente per un periodo di almeno 6 mesi dall'evento.
3. Nel caso di concessione per utilizzo occasionale, la cauzione è fissata in € 100,00 (euro cento/00), IVA compresa. L'esenzione dal pagamento della cauzione può essere applicata unicamente a seguito di concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale e comunque deve essere espressamente indicata nel provvedimento di concessione del patrocinio stesso.

## ART. 12 – DEFINIZIONE DI USO DURATURO

1. E' da considerarsi uso duraturo l'occupazione dei locali per oltre n. 5 giorni anche non consecutivi durante l'arco dell'anno.



# COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

2. Per la concessione in uso duraturo dei locali, il richiedente dovrà proporre alla Giunta Comunale apposita convenzione, per la definizione di:
  - attività svolta;
  - durata della concessione;
  - calendario delle attività da svolgere (giorni e ore);
  - canoni di utilizzo e cadenze dei versamenti;
  - eventuale cauzione;
  - responsabilità delle parti;
  - assicurazioni.
3. La Giunta Comunale valuterà le singole richieste entro 3 settimane dal momento della presentazione della domanda.
4. Le convenzioni di cui al comma precedente sono sottoscritte dal Presidente o Legale rappresentante dell'Associazione o Gruppo richiedente ovvero dal privato cittadino e dal Responsabile del Servizio Segreteria del Comune di Camparada.

## **ART. 13 – REGOLAMENTI INTEGRATIVI**

1. Per quanto non specificato nel presente regolamento, si rinvia ad altri eventuali specifici regolamenti integrativi del presente.

## **ART. 14 – CONSIGLIERI COMUNALI**

1. L'Amministrazione Comunale mette gratuitamente a disposizione per le riunioni dei propri consiglieri, dei locali, individuati di volta in volta a seconda della disponibilità degli stessi.
2. Per tale utilizzo il consigliere dovrà presentare apposita domanda presso l'Ufficio Segreteria.

## **ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'assunzione di efficacia della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.